

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 57/A**

Ai sensi dell'art. 4, comma 8, lett. b) del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che il giorno 6 agosto 2004 è stata presentata la istanza di conciliazione, a cura della Casertana F.C. s.r.l. nei confronti di:

### **F.I.G.C.**

– Oggetto:

Con decisione del 31 maggio 2004 il Giudice Sportivo c/o la Lega Nazionale Dilettanti, in merito alla partita Casertana – Savoia del 30 maggio 2004, valevole per il Campionato di Serie D, girone G, decretava ai danni della Casertana la perdita della gara per 0-3, oltre alla squalifica del campo per sei giornate.

La Casertana ha proposto reclamo presso la Commissione Disciplinare che confermava le sanzioni inflitte e ricorso davanti alla CAF che veniva anch'esso rigettato in data 5 luglio 2004.

– Pretese:

Revoca dei provvedimenti irrogati alla Casertana F.C. in merito alla gara Casertana – Savoia del 30 maggio 2004, e, in subordine, l'adozione di una soluzione più equa.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2004**

**IL SEGRETARIO**

Avv. Giancarlo Gentile

**IL PRESIDENTE**

Dott. Franco Carraro